



COMUNE DI LIVORNO

## **Ordinanza del Sindaco n. 128 del 23/04/2024**

**Oggetto: ORDINANZA SINDACALE GESTIONALE STAGIONE BALNEARE**

### **IL SINDACO**

CONSIDERATO CHE obiettivo primario del presente atto è quello di salvaguardare la salute e l'incolumità pubblica, disponendo ordini finalizzati alla tutela igienico sanitaria ed alla sicurezza dei bagnanti nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs n. 116/2008 E D.M. 30/03/2010;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 833/1978 e ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs.n.112/1998, sono attribuite al Sindaco, rispettivamente, le funzioni di igiene e sanità pubblica e la potestà di adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. 267/2000 – Competenze del Sindaco;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la vigente normativa nazionale in materia di acque di balneazione:

- Direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane;
- Direttiva Comunitaria 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- Direttiva Comunitaria 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE;
- D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale”;
- D. Lgs. n. 116 del 30 maggio 2008 “Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE”;
- Decreto del Ministero della Salute 30 marzo 2010 “Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della Direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione”;
- Decreto del Ministero della Salute 19 aprile 2018, modifica del D.M. Salute 30 marzo 2010;

**ED IN PARTICOLARE**

quanto stabilito dal D.Lgs.30 maggio 2008, n. 116 Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione, durante la stagione balneare, che per definizione individua il periodo compreso fra il 1° maggio ed il 30 settembre;

VISTO CHE

- in ottemperanza alla Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 1094 del 20 dicembre 2010 la Regione Toscana ha conferito mandato al Settore “Tutela della Natura e del Mare” di provvedere ai necessari aggiornamenti annuali delle acque di balneazione e relativa classificazione prevista dal D.lgs. n. 116/2008 e dal D.M. 30 marzo 2010, conseguenti alle necessità derivanti dalle eventuali modificazioni delle acque di balneazione e da eventi sopraggiunti o imprevisi prevedendone l’invio alla struttura regionale preposta ai rapporti con ARPAT e alle Amministrazioni Comunali;
- in conformità alla L.R. 30/2009 “Nuova disciplina dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana – ARPAT” e in particolare gli artt. 5 e 13 rispettivamente “Attività istituzionali di ARPAT” e “Carta dei servizi e delle attività”;
- nonché alla Delibera del Consiglio Regionale n. 9 del 30 gennaio 2013 “Aggiornamento della carta dei servizi e delle attività dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT) di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 7 del 27 gennaio 2010, ai sensi dell’articolo 13 della L.R. 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana)”;

E VISTO CHE IN OTTEMPERANZA A QUANTO SOPRA

e come da specifici Decreti la Regione Toscana provvede annualmente all’emissione del Decreto Dirigenziale avente per oggetto “D.Lgs n. 116/2008 e D.M. 30/03/2010 “classe di appartenenza delle acque di balneazione” di cui fanno parte integrante e sostanziale gli allegati 1, 2, 3, 4, e 5

PER:

- a) l’individuazione delle acque di balneazione e dei punti di monitoraggio;
- b) l’istituzione e aggiornamento del profilo delle acque di balneazione;
- c) l’istituzione di un programma di monitoraggio prima dell’inizio di ogni stagione balneare;
- d) la classificazione delle acque di balneazione di cui all’art. 8 del citato Decreto Legislativo;
- e) la facoltà di ampliare o ridurre la stagione balneare secondo le esigenze o le consuetudini locali;
- f) l’aggiornamento dell’elenco delle acque di balneazione;
- g) le azioni volte alla rimozione delle cause di inquinamento ed al miglioramento delle acque di balneazione;
- h) l’informazione al pubblico ai sensi dell’art. 15 del citato Decreto Legislativo;

aggiornando gli allegati nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 116/2008 con i seguenti contenuti:

All’Allegato 1, l’individuazione della classe di appartenenza delle acque di balneazione per la stagione balneare in corso, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 116/08;

All'Allegato 2, l'individuazione dei divieti permanenti di balneazione indipendenti da inquinamento e dei divieti permanenti di balneazione per motivi igienico sanitari;

All'Allegato 3, l'elenco delle acque di balneazione della stagione balneare in corso;

All'Allegato 4, l'elenco dei punti di monitoraggio per il controllo di *Ostreopsis ovata*;

All'Allegato 5, le disposizioni specifiche per ARPAT, Comuni, Gestori del Servizio Idrico Integrato, Gestori dei Servizi Pubblici e Consorzi di Bonifica;

#### VISTO IN PARTICOLARE

che la Regione Toscana conferma annualmente quanto indicato all'allegato 5 commi 8 e 9 del decreto regionale in ottemperanza alla Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 1094 del 20 dicembre 2010 e nello specifico:

“al fine di proteggere la salute dei bagnanti, qualora nel corso della stagione balneare si verifici una situazione inaspettata che ha o potrebbe verosimilmente avere un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione, si consiglia alle Amministrazioni comunali, ai sensi dell'art. 5 lettera b) del D.Lgs. n. 116/08, di delimitare in via preventiva le zone di balneazione da vietare alla balneazione.”;

e che

“Rientrano tra i casi di cui sopra ad esempio:

- segnalazioni da parte dei Gestori del Servizio Idrico Integrato e dei Gestori dei Servizi Pubblici di guasti agli impianti o criticità nei processi di depurazione connesse con particolari eventi meteorologici, nonché di situazioni conclamate di alterazione dello stato di qualità delle acque di balneazione o dei corsi d'acqua afferenti alle acque di balneazione;
- segnalazioni da parte dei Consorzi di Bonifica di criticità di tipo ambientale accertate durante la manutenzione, la vigilanza ed i pompaggi del servizio di piena.”;

Per cui successivamente:

“Sarà competenza delle Amministrazioni comunali, ai sensi dell'art. 5, lettera c) del D.Lgs. n. 116/08, la revoca del provvedimento di divieto di balneazione. In ogni caso, su tutti i divieti preventivi di balneazione, ARPAT effettuerà un campionamento a conferma del ripristino della qualità delle acque di balneazione, ai sensi del D.M. 30 marzo 2010. Le ordinanze, sia di chiusura che di riapertura alla balneazione, devono essere inviate in copia a Regione Toscana e ARPAT.”

E che al comma 9 dell'allegato 5 è indicato che:

“al fine di rendere attuabile in tempo reale l'istituzione dei divieti di balneazione preventivi, si invitano i Gestori del Servizio Idrico Integrato, i Gestori dei Servizi Pubblici ed i Consorzi di Bonifica ad inviare con estrema tempestività alle Amministrazioni comunali ed ai Dipartimenti ARPAT competenti per territorio le segnalazioni di cui al punto precedente.”;

#### PREMESSO CHE

All'Amministrazione Comunale compete, per la propria area, in ottemperanza al D.Lgs n. 116/2008 e D.M. 30/03/2010 ed in particolare dell'articolo 5 (Competenze comunali):

- a) la delimitazione, prima dell'inizio della stagione balneare, delle acque non adibite alla balneazione e delle acque di balneazione permanentemente vietate ricadenti nel proprio territorio, in conformità a quanto stabilito dall'apposito provvedimento regionale;

- b) la delimitazione delle zone vietate alla balneazione qualora nel corso della stagione balneare si verifici una situazione inaspettata che ha, o potrebbe verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti;
- c) la revoca dei provvedimenti adottati sulla base delle disposizioni di cui alle lettere a) e b);
- d) l'apposizione, nelle zone interessate, in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, di segnaletica che indichi i divieti di balneazione di cui al comma 1, lettere c), e), ed f) e al comma 2 lettera c) dell'articolo 15 del citato D.Lgs.;

#### PRESO ATTO CHE:

- nel Comune di Livorno opera ASA s.p.a. Gestore del Servizio Idrico Integrato di seguito denominato SII nell'Ambito Ottimale Toscana con sede legale in Via del Gazometro n. 9 a Livorno, nelle cui funzioni come riportato all'art. 141 comma 2 del D.Lgs 152/06 rientra la gestione servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità;
- nonché il Consorzio di Bonifica n. 5 Toscana Costa con sede legale in Via degli Speciali, 17, Campiglia Marittima (LI), - che ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettere c) ed f) della L.R. n. 79/2012 provvede, in quanto alla manutenzione ordinaria e gestione del reticolo di gestione, delle opere di bonifica e delle opere idrauliche di terza, quarta e quinta categoria, nonché al pronto intervento, all'esercizio e vigilanza sulle opere di bonifica;

#### PRESO ATTO CHE NELLO SPECIFICO:

Nel comune di Livorno ASA S.p.A. Gestore del SII gestisce:

- le strutture fognarie delle acque nere e, ove presenti in via residuale, di acque miste, nonché i relativi sistemi di sollevamento per il convogliamento delle acque reflue ai depuratori urbani in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato;
- gli impianti di sollevamento delle acque di minima dei rii a mare per il pompaggio delle acque di minima dei rii e dei fossi tombati che recapitano in aree balneari in particolare nel periodo dal 1° aprile al 30 settembre di ciascun anno, salvo specifiche disposizioni e casistiche per cui vengono mantenuti attivi per tutto l'anno;

e che nelle sue competenze rientra la gestione di:

possibili anomalie ai fini della classificazione delle acque balneari secondo D.Lgs n. 116/2008 e D.M. 30/03/2010 possono derivare da eventi legati all'esercizio delle strutture affidate in gestione ad ASA s.p.a. per cui la stessa è dotata di servizio di pronto intervento attivo 24/24 e numero verde (800139139) per la gestione in emergenza di sversamento liquami fognari, mancato rispetto della qualità degli scarichi in prossimità di area sensibile o balneabile, eventi di manutenzione urgenti, rotture accidentali di impianti e/o reti, black-out energetici, nonché attivazione degli scaricatori di piena per avarie o piogge in prossimità dei rii a mare;

#### CONSIDERATO CHE:

- Il Comune di Livorno dispone di una fognatura separata costituita da un reticolo di raccolta delle acque piovane, composto da fognatura bianca, collettori, allacci e caditoie stradali unitamente a tutta una serie di rii e torrenti, molti dei quali nel tratto urbano hanno subito un tombamento sin dai primi del '900;

- Questi rii tombati si integrano al sistema delle acque bianche e hanno la funzione di scaricare nei fossi e direttamente a mare le acque di pioggia dell'area urbanizzata e delle vaste aree non urbanizzate ubicate a monte;
- I rii tombati possono essere soggetti alla presenza di interferenze occulte tra reti bianche e nere e soprattutto di scarichi non regolari (difficilmente individuabili);
- Per tutelare la balneabilità lungo il litorale sono attive opere di captazione e stazioni di pompaggio telecontrollate 24 ore su 24;

#### DATO ATTO CHE:

Gli Impianti in gestione ad ASA S.p.A. ed alcuni tratti sensibili della rete fognaria sono ordinariamente telecontrollati e soggetti a monitoraggio costante da parte della propria centrale di emergenza, che sollevano in fognatura nera tutte le acque di minima anche in presenza di pioggia di bassa e media intensità e che detti sollevamenti, sono stati affidati per la gestione ad ASA S.p.A.;

#### PRESO ATTO CHE:

- in presenza di piogge di bassa media intensità e comunque su segnalazione del Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato ASA S.p.A. lo scarico in mare dei rii cittadini per il solo effetto dell'apporto di materiale limoso ed organico in caso di deflusso a mare, anche per la possibile presenza occasionale di scarichi non regolari, possono generare, come già verificato, temporanei e circoscritti fenomeni di alterazione dei parametri che influiscono negativamente sulla qualità delle acque di mare;
- in occasione di precipitazioni meteoriche intense o di notevole durata la rete fognaria delle acque nere, ove interferite da acque bianche parassite, non può convogliare al depuratore tutta la massa d'acqua addotta e, pertanto, la parte eccedente può defluire indirettamente in mare mediante gli scaricatori di piena a tal fine realizzati secondo quanto previsto dalla L.R. 20/06 (con diluizioni comunque sempre maggiori di tre volte la portata di acque nere);

#### CONSIDERATO CHE:

- in caso di attivazione dei punti terminali di scarico delle acque bianche (scaricatori di tipo A1) sopra indicati può verificarsi un aumento significativo del rischio di esposizione dei bagnanti ad una possibile contaminazione delle acque balneari interessate;
- le acque di balneazione nelle casistiche qui descritte possono essere potenzialmente soggette ad un "inquinamento di breve durata" ovvero con contaminazioni microbiologiche che si risolvono entro le 72 ore, oppure soggette ad inquinamenti che possono perdurare per tempi maggiori sulla base della durata degli eventi meteorici avversi e che tale condizione non sempre può essere sempre confermata in modo tempestivo con analisi a supporto da parte di ARPAT;

#### RITENUTO:

- che in caso di segnalazione nelle casistiche descritte, ai fini di garantire la tutela della salute dei cittadini durante la stagione balneare, risulta necessario procedere con celerità ed immediatezza "all'attivazione" del divieto temporaneo della balneazione relativamente ai tratti di mare interessati dall'entrata in funzione delle condizioni di criticità di cui sopra;
- di dover opportunamente operare attraverso un unico provvedimento, che definisca i compiti dei soggetti interessati e individui i punti di collocazione dei divieti temporanei, così da rendere efficace e coerente l'esecuzione delle azioni di tutela, fermo restando la

possibilità di perfezionare, nel corso della stagione balneare, le procedure in essere, ove ritenuto opportuno e legittimo;

per i motivi espressi in narrativa di procedere con l'adozione di un'ordinanza sindacale c.d. "gestionale", per la stagione balneare in corso;

VISTI

gli indirizzi espressi nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 26/01/2024 avente per oggetto approvazione "Schema di Ordinanza gestionale Stagione Balneare";

CONSIDERATO CHE A.S.A S.p.A. di concerto con gli Uffici Comunali, ARPAT e Regione Toscana, nella comunicazione di richiesta di ordinanza preventiva per limitazione della balneabilità, si assume l'impegno a segnalare l'evento nel rispetto delle norme qui richiamate precisando:

- ID identificativo e denominazione degli scaricatori di piena/punti di scarico/avaria punti terminali di fognatura bianca indicati da cui si è attivato l'apporto a mare, diretto o indiretto;
- motivazioni dell'evento segnalato;
- data e orario d'inizio evento;

CONSIDERATO CHE A.S.A. S.p.A., ove non indicate al momento della prima segnalazione, riporti con nota successiva le cessate condizioni di rientro della criticità per la balneabilità indicando:

- ID identificativo e denominazione punto;
- data e orario di fine evento;

RICHIAMATA l'Ordinanza Sindacale n. 122 del 19/04/2024;

### **ORDINA**

L'adozione per tutta la durata della stagione balneare dell'Ordinanza Sindacale Gestionale, che prevede il DIVIETO PREVENTIVO DI BALNEAZIONE nelle acque marino costiere interessate dalle comunicazioni preventive al verificarsi delle condizioni di rischio come sopra identificate;

### **E DISPONE CHE**

1. A.S.A. S.p.A. e il Consorzio di Bonifica Toscana Costa n. 5 provvedano, per quanto nelle rispettive competenze e relativamente alle strutture in loro gestione, a comunicare immediatamente nel rispetto di quanto disposto annualmente dalla Regione Toscana e del presente atto, l'attivazione e la successiva eventuale cessata attivazione delle condizioni che determinano l'attivazione dell'ordinanza preventiva di non balneabilità;

2. il personale del Settore competente del Comune di Livorno a seguito del ricevimento della comunicazione di richiesta di attivazione preventiva di ordinanza sindacale di non balneabilità per situazioni contingenti qui descritte accertate e conclamate, provveda a quanto segue:

- informato il Sindaco, sulla base della competenza e della situazione in essere, una valutazione relativa all'interdizione o meno di tutte le aree segnalate e all'effettiva estensione dell'ampiezza della contaminazione rispetto all'area di balneazione;
- in caso di necessità di procedere, alla comunicazione della chiusura delle acque di balneazione interessate;
- nel momento in cui diviene esecutivo il divieto di balneazione, all'apposizione in loco sul supporto del cartello relativo all'acqua di balneazione interessata o su altri supporti

presenti presso le aree di balneazione stesse, secondo l'apposita segnaletica richiesta dalla norma, del divieto di balneazione;

- comunicato stampa e inserimento sulla rete civica;
- comunicazione agli Enti e ai concessionari balneari interessati dal divieto di balneazione;
- comunicazione alla Polizia Locale per le attività di controllo previste per il rispetto dell'Ordinanza;
- comunicazione alla Regione Toscana, ARPAT, A.S.A. S.p.A. e, se di competenza, al Consorzio di Bonifica Toscana Costa n. 5;

A seguito del ricevimento degli esiti analitici che indicano acque nuovamente conformi alla balneazione, inviato da ARPAT e comunque nel rispetto delle condizioni definite dalla Regione Toscana, provveda inoltre a quanto segue:

- comunicazione di riapertura delle acque di balneazione tramite rimozione del cartello relativo al divieto di balneazione;
- comunicazione agli Enti e ai concessionari balneari interessati dal divieto di balneazione in merito alla cessazione del divieto stesso;
- comunicazione nel rispetto di quanto disposto dalla Regione Toscana nonché nel rispetto del D.Lgs n. 116/2008 e D.M. 30/03/2010;

3. Che la presente Ordinanza Sindacale gestionale sia pubblicata all'Albo Pretorio Comunale e che le successive comunicazioni di chiusura e riapertura delle acque di balneazione siano pubblicate nella sezione dedicata alla balneazione del portale web Comunale, avendo sempre cura di richiamare l'Ordinanza Sindacale gestionale già pubblicata;

4. Che la presente Ordinanza Sindacale gestionale sia trasmessa, a mezzo PEC, agli Enti e agli stabilimenti interessati;

5. Che la presente Ordinanza Sindacale gestionale sia aggiornata in caso di diversa disposizione annuale della Regione Toscana in materia di acque di balneazione o di sopravvenute modifiche normative nazionali rispetto a quelle qui indicate.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/1990 e s.m.i., avverso il presente Provvedimento, è ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, secondo le modalità di cui alla legge 1034/1971, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 (centoventi) giorni dallo stesso termine.

Visto del Segretario Generale: D'AVINO MICHELE

**Livorno li, 23/04/2024**

**IL Sindaco**

LUCA SALVETTI / ArubaPEC S.p.A.

## Contrassegno Elettronico

TIPO

QR Code

IMPRONTA (SHA-256): 023fbf1836434e4d9e84b99c87a074941d022c76bf5561153adda86463b40afd

Firme digitali presenti nel documento originale

LUCA SALVETTI

### Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Ordinanza N.128/2024

Data: 23/04/2024

Oggetto: ORDINANZA SINDACALE GESTIONALE STAGIONE BALNEARE



Ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto dall'amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.



URL: [http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=811932f71f9a23dc\\_p7m&auth=1](http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=811932f71f9a23dc_p7m&auth=1)

ID: 811932f71f9a23dc